

UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE
Sede di MASSA MARITTIMA

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FRA L'UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE E I COMUNI DI MASSA MARITTIMA, MONTEROTONDO MARITTIMO, MONTIERI E ROCCASTRADA.

L'anno duemilaventuno (2021) nel giorno risultante dalla apposizione della sottoscrizione digitale, presso le rispettive sedi legali, con apposizione delle firme digitali dei sottoindicati rappresentanti, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 07/03/2005 e s.m.i.;

PREMESSO

CHE la L.R. 27 dicembre 2011, n. 68 detta disposizioni in ordine alle unioni di comuni e per l'esercizio associato di funzioni comunali;

CHE il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 all'articolo 32 prevede che l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni può essere effettuato mediante unione di comuni;

CHE l'Unione di Comuni montana Colline Metallifere è stata costituita per volontà dei Comuni di Massa Marittima, Montieri e Monterotondo Marittimo con atto del 14 dicembre 2011, n. 9933 di repertorio del Comune di Massa Marittima per l'esercizio associato di funzioni comunali e per l'esercizio delle funzioni già conferite alla estinta Comunità Montana;

CHE il giorno 27 settembre 2020, a seguito di adozione con deliberazioni dei Consigli Comunali di Massa Marittima n. 22 del 16.04.2020, di Monterotondo Marittimo n. 03 del 29.05.2020, di Montieri n. 26 del 19.06.2020 e di Roccastrada n. 29 del 08.06.2020 è entrato in vigore il nuovo Statuto dell'Unione a seguito dell'approvazione finale del consiglio dell'Unione con deliberazione n. 14 del 27.08.2020, con conseguente ingresso del Comune di Roccastrada nell'Unione;

CHE lo statuto dell'Unione detta disposizioni per la gestione associata di compiti e funzioni dei Comuni, sia di quelli costituenti che di altri limitrofi;

CHE in particolare l'art. 7 dello Statuto prevede che ciascun Comune membro può conferire all'Unione, con specifica convenzione approvata dai rispettivi Consigli Comunali e dal Consiglio dell'Unione, l'esercizio di ogni altra funzione amministrativa, servizio ed attività di competenza comunale in aggiunta di quelle indicate nell'articolo 6.

CHE l'Unione di Comuni montana Colline Metallifere gestisce in forma associata con i Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri la manutenzione del verde pubblico comunale, in forza di una convenzione di collaborazione con i comuni membri per la gestione del verde pubblico ed altri interventi adottata con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 11 del 29.05.2017;

CHE sussiste l'interesse degli Enti a proseguire nella gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico, per la specializzazione acquisita dal personale nella pregressa esperienza e per una ottimizzazione delle risorse, dei mezzi e delle attrezzature disponibili, nonché l'interesse del Comune di Roccastrada di fruire del medesimo servizio di gestione del verde pubblico;

CHE la forma prevista dall'articolo 7 dello Statuto per consentire la gestione di servizi diversi da quelli indicati all'art .6 che riguardano Comuni membri è quella della convenzione di cui all'articolo 20 della L.R. n. 68/2011 ovvero ex articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CHE si rende necessario fornire stabilità al rapporto convenzionale, al fine di consentire una programmazione pluriennale della gestione dei medesimi servizi individuando al contempo l'effettiva consistenza dei medesimi;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA le parti come di seguito costituite:

1) Il Sindaco pro-tempore del Comune di Massa Marittima, (C.F. N. 00090200536) Marcello Giuntini nato il 15/12/1960 a Massa Marittima (C.F. GNTMCL60T15F032X), il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di legale rappresentante dell'amministrazione suddetta, autorizzato alla stipula della presente convenzione con Deliberazione Consiliare n. _____ .La firma del sig. Marcello Giuntini viene apposta sul presente atto anche in qualità di Presidente pro – tempore

dell'Unione di Comuni montana Colline Metallifere (C.F. N. 92074720530), autorizzato alla stipula della presente convenzione con atto del Consiglio n._____;

2) Il Sindaco pro – tempore del Comune di Monterotondo Marittimo, (C.F. N. 81000870535) Giacomo Termine nato il 06/01/1989 a Genova (C.F. _____), il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di legale rappresentante dell'amministrazione suddetta, autorizzato alla stipula della presente convenzione con Deliberazione Consiliare n._____.

3) Sindaco pro – tempore del Comune di Montieri, (C.F. N. 81000670539) Nicola Verruzzi nato il 27/05/1984 a Viareggio (C.F. _____), il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di legale rappresentante dell'amministrazione suddetta, autorizzato alla stipula della presente convenzione con Deliberazione Consiliare n._____;

4) Sindaco pro – tempore del Comune di Roccastrada, (C.F. N.00117110536) Francesco Limatola nato il 20.07.1970 a Frattaminore (NA) (C.F._____), il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di legale rappresentante dell'amministrazione suddetta, autorizzato alla stipula della presente convenzione con Deliberazione Consiliare n._____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

Articolo 1)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione e sono approvate dalle parti contraenti.

Articolo 2)

La presente convenzione ha la finalità di consentire la gestione associata dei servizi di manutenzione del verde pubblico e delle relative alberature, mediante opportune potature, **abbattimenti e piantumazioni**, relativa agli spazi verdi ed alle strade presenti nei territori dei comuni contraenti e compiutamente specificati in appositi elenchi definiti dalla Giunta Esecutiva d'intesa con i Comuni **entro il mese di Marzo di ogni anno**, ove sono indicate anche le tipologie i servizi e i lavori da effettuare periodicamente. **Sono comprese nella gestione associata anche le attività tecniche di sopralluoghi, verifiche e progettazione e costante monitoraggio delle aree verdi da parte del personale tecnico e delle maestranze forestali dell'Unione.**

La presente convenzione ha anche lo scopo di regolare la realizzazione di interventi straordinari, da realizzarsi anche al di fuori delle aree verdi suddette necessari al decoro ed alla fruizione pubblica del territorio. Pertanto, sono compresi nei servizi di manutenzione del verde pubblico, oltre alla manutenzione ordinaria consistente nel periodico sfalcio dell'erba e della vegetazione arbustiva di appezzamenti erbosi, scarpate ed aree in pendenza, parchi giochi, parchi pubblici, pertinenze a verde di fabbricati pubblici e/o plessi scolastici, banchine stradali, scarpate stradali, aiuole stradali e spartitraffico, pulizia vegetazione erbacea dai marciapiedi, pavimentazioni e muri, anche:

a - gli interventi di manutenzione straordinaria di potatura e abbattimento di alberature e degli arredi in legno (staccionate, tavoli, ecc.) e manufatti presenti nelle aree o negli elenchi sopra indicati;

b - la realizzazione di strutture in legno o la fornitura di materiale necessario alla realizzazione di strutture e di arredi al fine di una valorizzazione e di una migliore fruizione delle aree del verde pubblico e del territorio aperto. La fornitura, le finalità ed eventuali modalità di fruizione pubblica sono dettagliati nel verbale di consegna all'uopo redatto e/o nel contratto di comodato;

c – la messa a dimora e le successive cure colturali di piante ornamentali nelle aree o negli elenchi sopra indicati;

d – l'utilizzazione dei mezzi e delle attrezzature di proprietà degli Enti contraenti e del rispettivo personale nel comune interesse di una efficiente ed economica utilizzazione degli stessi e del migliore perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, secondo quanto disciplinato al successivo art. 9.

e – il supporto tecnico alla definizione e progettazione degli interventi di manutenzione e/o valorizzazione del verde pubblico.

Gli interventi di cui alle lettere **a - b** sono programmati a seguito di specifica richiesta del Comune e sono finanziati dall'Unione di Comuni, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, e/o con risorse messe a disposizione dal Comune richiedente.

A tal fine entro il 30 novembre i Comuni trasmettono all'Unione l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria che intendono realizzare nell'anno successivo, specificandone localizzazione, tipologia e cronoprogramma. Gli interventi non contemplati nella programmazione, se non ritenuti urgenti dal Servizio competente dell'Unione, vengono rinviati alla successiva annualità. Entro il 15 febbraio i Comuni definiscono le aree del verde pubblico da far sottoporre a manutenzione ordinaria da parte dell'Unione nei mesi successivi. L'Unione di Comuni trasmette ai Comuni con cadenza almeno bisettimanale il Programma degli interventi di manutenzione ordinaria in programma nel suddetto periodo.

Articolo 3)

La durata della presente convenzione è stabilita in anni cinque a far data dal _____ e quindi andrà a scadere il _____;

La convenzione potrà essere rinnovata con deliberazione dei rispettivi consigli.

La durata della convenzione potrà essere prorogata di un anno con deliberazione dei rispettivi organi esecutivi da adottare entro il 30 novembre.

La convenzione potrà essere disdetta da ciascun contraente con atto unilaterale adottato dal rispettivo consiglio entro il 30 aprile e comunicato agli altri contraenti entro il 30 giugno; la decorrenza della disdetta è fissata al 31 dicembre dello stesso anno. L'Ente recedente assume la responsabilità della gestione dei servizi dal 1 gennaio dell'anno successivo, mentre la convenzione rimane valida ed efficace per gli altri Enti.

Articolo 4)

La consultazione degli Enti contraenti avviene periodicamente a due livelli, politico – direzionale e tecnico – operativo, secondo quanto stabilito negli articoli successivi.

Articolo 5)

La Giunta esecutiva dell'Unione, ai sensi dell'articolo 24 dello statuto, assolve alla funzione politico – direzionale, in particolare definisce il programma degli interventi annuali sulla base delle risorse finanziarie allo scopo destinate dagli Enti contraenti, assicura il rispetto della presente convenzione e il controllo e la verifica circa il raggiungimento degli obiettivi individuati; le decisioni ivi assunte si intendono accettate dagli enti contraenti con l'adozione del bilancio di previsione contenente gli stanziamenti allo scopo destinati; divengono impegnative per l'Unione a seguito dell'adozione di validi atti di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi comunali competenti.

Articolo 6)

I Comuni indicano alla Giunta esecutiva gli eventuali interventi straordinari di cui alle lett. b - c del precedente articolo 2 da inserire nel programma annuale degli interventi per l'anno successivo **o in quello dell'anno corrente se sussistono motivi di necessità ed urgenza**, impegnandosi a mettere a disposizione le risorse necessarie e/o richiedendo il finanziamento da parte dell'Unione. L'esecuzione della parte straordinaria del programma è autorizzata dalla Giunta esecutiva, di norma con l'approvazione del PEG, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione del bilancio preventivo ove sono iscritte le relative risorse. **Gli interventi straordinari di cui alla lett. a del precedente articolo 2 vengono annualmente concordati e pianificati con gli Uffici tecnici comunali e programmati sulla base del grado di urgenza, della compatibilità con eventuali e sopravvenute esigenze di manutenzione ordinaria e degli stanziamenti di bilancio dell'Unione di Comuni e delle risorse messe a disposizione dal Comune richiedente.**

Articolo 7)

Gli organi politici degli enti contraenti esprimono loro eventuali valutazioni rispetto ai servizi oggetto della convenzione negli atti di bilancio, preventivo o consuntivo, o mediante l'approvazione di appositi documenti.

Qualunque consigliere o cittadino può far pervenire in forma scritta all'Unione, anche per il tramite del rispettivo Comune, proposte, osservazioni, lamentele e reclami circa la conduzione dei servizi. **Qualora pervengano all'Unione sono trasmesse per conoscenza dalla medesima al Comune**

territorialmente competente. In caso di richieste o segnalazioni di interventi il Comune competente deve esprimersi sulla fattibilità e/o opportunità dell'intervento e in caso positivo autorizzare l'Unione di Comuni all'esecuzione dei medesimi.

Articolo 8)

I responsabili dei servizi tecnici dei Comuni e dell'Unione definiscono la proposta di programma da sottoporre alla Giunta esecutiva. **La Giunta Esecutiva in tale sede stabilisce altresì le quote di compartecipazione alla spesa da parte dei Comuni.** Il responsabile tecnico dell'Unione dispone l'utilizzazione delle risorse previste, del personale dipendente e dei mezzi d'opera per la realizzazione degli interventi programmati nel rispetto delle regole di contabilità, di cui al decreto legislativo n. 267/2000, relative alla gestione delle spese.

Il Comune interessato procede all'acquisizione delle intese, nulla osta, pareri comunque denominati necessari per la realizzazione degli interventi programmati e, nel caso di interventi straordinari di cui alla lett. a - b del precedente art. 2, con la deliberazione che approva l'intervento rilascia le autorizzazioni di propria competenza ove necessarie.

Articolo 9)

La direzione tecnica degli interventi programmati compete al responsabile tecnico individuato dal Presidente dell'Unione. Il responsabile è competente, in base alle disposizioni organizzative interne, per la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa degli interventi programmati e provvede all'esecuzione in amministrazione diretta con gli operai forestali in forza all'ente, curando l'approvvigionamento, ai sensi delle norme vigenti in materia di contratti pubblici, dei servizi e delle forniture necessarie.

Nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Unione e dei Comuni regolate con la presente convenzione, se necessario, gli enti mettono a disposizione degli altri contraenti i mezzi d'opera e le attrezzature per una economica esecuzione degli interventi programmati. Gli stessi sono utilizzati dal personale appositamente formato individuato dal responsabile tecnico dell'Unione o del Comune nell'ambito del proprio personale dipendente. Al soggetto utilizzatore competono gli oneri per l'utilizzo del mezzo o attrezzatura limitatamente al periodo di utilizzo e le spese di manutenzione straordinaria occorrenti per eventuali danneggiamenti avvenuti durante l'uso.

Per un economico ed efficiente perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, il personale dell'Unione e dei Comuni impiegato per le attività regolate con la presente convenzione, ed in particolare il personale agricolo forestale dell'Unione, può essere messo a disposizione del Comune per necessità contingenti e, di norma, per un periodo di tempo limitato. In tal caso l'Ente utilizzatore rimborsa all'Ente di appartenenza il costo del personale sulla base dell'effettivo impiego da parte del medesimo Ente. Il personale con contratto nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali è messo a disposizione con l'istituto del comando, dell'utilizzazione a tempo parziale e congiunto di cui all'art. 14 del CCNL del 22/01/2014; il personale agricolo forestale dipendente dall'Unione è temporaneamente distaccato presso il Comune utilizzatore con ordine di servizio del responsabile tecnico dell'Unione a seguito della comunicazione dell'assunzione del necessario impegno di spesa. L'utilizzo del suddetto personale avviene sotto il coordinamento e la direzione del responsabile tecnico dell'Ente utilizzatore e sulla base delle mansioni per le quali il personale è abilitato.

Il personale tecnico dell'Unione può su richiesta del Comune svolgere un'attività di consulenza tecnico/scientifica in merito alla gestione del verde pubblico, alla stabilità delle alberature, alla fattibilità degli interventi. Per tale attività il Comune riconosce una quota di spese generali pari al 5% del costo dell'intervento realizzato.

Articolo 10)

Il responsabile tecnico competente di ogni Comune è tenuto a supportare il responsabile di cui al precedente articolo 9 o suo delegato per la effettiva organizzazione dei lavori previsti dal programma al fine del buon andamento dei lavori stessi.

Articolo 11)

Lo stanziamento complessivo per far fronte alla realizzazione dei servizi oggetto della presente convenzione è definito, in tempo utile per la redazione dei bilanci preventivi secondo le esigenze di bilancio degli enti associati.

L'Unione può compartecipare alla spesa necessaria per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo 2 sulla base delle risorse disponibili nel proprio bilancio. Per il finanziamento da parte dell'Unione degli interventi di manutenzione del verde pubblico non possono essere utilizzate risorse di provenienza regionale destinate alle finalità di cui alla LR n. 39/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, **con l'unica eccezione degli interventi di miglioramento dei boschi periurbani, in quanto interventi pubblici forestali ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. f) della L.R. 39/2000.**

Articolo 12)

Lo stanziamento complessivo di cui al precedente articolo è ripartito negli appositi interventi del bilancio dell'Unione. E' impegnato dal Responsabile ed utilizzato a seguito dell'accertamento delle corrispondenti entrate, **fatte salve necessità contingenti a carattere di urgenza.**

Fanno carico allo stanziamento, le spese di personale agricolo forestale in amministrazione diretta, gli acquisti di materiali, attrezzature e beni di consumo, i servizi ed i cottimi direttamente necessari alla realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione, nonché una quota di spese generali pari al 10% dell'importo delle spese di manodopera per il verde pubblico.

Articolo 13)

I Comuni contraenti si impegnano a trasferire la quota di rispettiva competenza all'Unione entro sessanta giorni dalla data di esecutività del proprio bilancio preventivo, salvo impedimenti da comunicare all'Unione. Eventuali maggiori spese debbono essere preventivamente autorizzate dal Comune interessato. Eventuali residui della gestione annuale potranno essere utilizzati per gli interventi dell'annualità successiva.

Articolo 14)

L'Unione elabora annualmente il resoconto degli interventi effettuati a favore di ogni ente contraente. A tal fine la contabilizzazione dei lavori è, di norma, tenuta suddivisa nei rispettivi ambiti territoriali. Di norma mensilmente l'Unione trasmette ai Comuni un rapporto circa le attività effettuate e la relativa spesa.

Articolo 15)

Qualora un ente contraente non faccia fronte agli impegni finanziari nell'entità e nei tempi stabiliti dalla presente convenzione, l'Unione è autorizzata a procedere al recupero delle somme dovute mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 1241 e seg. c.c., rivalendosi su qualunque credito esigibile dell'ente inadempiente.

Il presente atto, esente da imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, allegato B, punto 16, è redatto in carta semplice ed è sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

COMUNE DI MASSA MARITTIMA data e firma digitale del rappresentante

COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO data e firma digitale del rappresentante

COMUNE DI MONTIERI data e firma digitale del rappresentante

COMUNE DI ROCCASTRADA data e firma digitale del rappresentante

UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE data e firma digitale del
rappresentante